

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1786 del 09/04/2019
Oggetto	D.P.R. 13.3.2013 N. 59. LAMERI S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER ATTIVITA' DI "LAVORAZIONE DELLE GRANAGLIE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTELVETRO P.NO (PC), VIA DUE PONTI. MODIFICA SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1843 del 09/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno nove APRILE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 13.3.2013 N. 59. LAMERI S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER ATTIVITA' DI "LAVORAZIONE DELLE GRANAGLIE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTELVETRO P.NO (PC), VIA DUE PONTI. MODIFICA SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la seguente documentazione:

1. L'AUA adottata ai sensi del DPR 59/13 con D.D. di Arpae n. 3085 del 18.6.2018 e rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con provvedimento conclusivo n. 8368 del 19.6.2018 (che sostituiva l'AUA adottata con D.D. n. 2003 del 27.10.2015 della Provincia e rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con provvedimento conclusivo n. 4606 del 13.11.2015) alla Ditta LAMERI S.P.A. per l'attività di "lavorazione delle granaglie" svolta dalla **LAMERI S.P.A.** (C. FISC. 00054080197) – avente sede legale in Comune di San Bassano (CR), via Cattaneo n. 28/30 - nello stabilimento ubicato in Comune di Castelvetro P.no (PC), via Due Ponti; tale autorizzazione comprende i seguenti titoli ambientali:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione - ai sensi dell'art. 124 del D. lgs. n° 152/2006 e s.m.i. - allo scarico di acque reflue industriali avente recapito nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale" confluyente in un canale di scolo agricolo a sua volta confluyente nel canale di Bonifica 6A;
 - comunicazione ex art. 8 comma 4 della L. 447/1995 per quanto attiene le problematiche inerenti il rumore;
2. l'istanza pervenuta tramite nota n. 1648 del 6.2.2019 del SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (prot. Arpae n. 19988 del 6.2.2019), con cui la ditta LAMERI s.p.a. chiedeva la modifica sostanziale dell'AUA di cui al punto precedente;

CONSIDERATO che viene dichiarato che la capacità produttiva rimarrà invariata rispetto alla situazione autorizzata;

PRESO ATTO che:

- per quanto attiene l'impatto acustico, viene dichiarata che trattasi di proseguimento senza modifiche rispetto alla situazione già autorizzata;
- per quanto attiene lo scarico di acque reflue industriali nulla varia rispetto alla situazione autorizzata;
- per quanto attiene le emissioni in atmosfera, viene prevista la modifica sostanziale dello stabilimento consistente nell'aumento di portata di E7 ed E8 da 1000 a 2500 Nm³/h;

RICORDATO che gli impianti di cui alle emissioni E7 ed E8, già autorizzati con l'AUA succitata, rientrano tra i medi impianti di combustione così come definiti dall'art. 268 del D.Lgs. 152/06 a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 183/17, da qualificarsi come esistenti alla luce di quanto comunicato dalla Ditta con nota acquisita al prot. Arpae. n. 17181 del 5.11.2018;

APPURATO che, per un mero errore materiale, per le emissioni E9 ed E10 nella D.D. di Arpae n. 3085 del 18.6.2018 sono stati indicati valori di portata diversi da quelli indicati dal gestore nel quadro riassuntivo allegato all'istanza a suo tempo esaminata;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- parere favorevole dell'Azienda USL di Piacenza espresso con nota del 26.2.2019, prot. n. 21050 (prot. Arpae n. 31947 del 27.2.2019);
- parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota 26.2.2019, prot. n. 31195;
- nota del Comune di Castelvetro P.no del 8.3.2019 n. 2801 (prot. Arpae n. 38219 del 8.3.2019) con cui era formulato parere favorevole per le emissioni in atmosfera e per l'impatto acustico era riferita la non necessità di presentazione di comunicazioni/nulla osta previsti dalla L. 447/95;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante il *"T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- Deliberazioni G.R. n. 286/05 e n. 1860/06 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
- D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- L.R. n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;"*
- D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- il D.Lgs. 183/2017 *"Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170"*

e gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "lavorazione delle granaglie" svolta dalla **LAMERI S.P.A.** (C. FISC. 00054080197) – avente sede legale in Comune di San Bassano (CR), via Cattaneo n. 28/30 – svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Castelvetro P.no (PC), via Due Ponti per effetto delle modifiche richieste. La presente autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione - ai sensi dell'art. 124 del D. lgs. n° 152/2006 e s.m.i. - allo scarico di acque reflue industriali avente recapito nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale" confluyente in un canale di scolo agricolo a sua volta confluyente nel canale di Bonifica 6A;

2. di stabilire **per le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE E1 GRUPPO SILOS

Portata massima	900	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	3	h/g
Durata massima annua	250	gg/a
Altezza minima	24	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE E6 LINEA CONFEZIONAMENTO

Portata massima	9000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	250	gg/a
Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E7 GENERATORE DI VAPORE – P=2,45 MW

Portata massima	2500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	250	gg/a
Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E8 GENERATORE DI VAPORE – P=2,45 MW (FUNZIONANTE IN ALTERNATIVA AD E7)

Portata massima	2500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	250	gg/a
Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE E9 CAMINO PRERISCALDO CEREALI

Portata massima	1500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	250	gg/a
Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE E10 CAMINO TUNNEL ESPANSIONE

Portata massima	16500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	250	gg/a
Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E11 GENERATORE AD ACQUA CALDA – P=0,3 MW

Portata massima	135	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	104	gg/a
Altezza minima	14	m

Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
materiale particolato	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE E12 CAMINO TAMBURLO RICOPERTURA

Portata massima	50	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	250	gg/a
Altezza minima	14	m

EMISSIONE E13 FORNO RICOPERTURA ESSICCAZIONE

Portata massima	3800	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	250	gg/a
Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
materiale particolato	10	mg/Nm ³

EMISSIONE E14 FORNO RICOPERTURA RAFFREDDAMENTO

Portata massima	15000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	250	gg/a
Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
materiale particolato	10	mg/Nm ³

EMISSIONE E15 ASPIRAZIONE VAGLI CEREALI

Portata massima	2500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	250	gg/a
Altezza minima	10,5	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
materiale particolato	10	mg/Nm ³

EMISSIONE E16 MOLINO MACINAZIONE

Portata massima	4800	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	250	gg/a
Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
materiale particolato	10	mg/Nm ³

EMISSIONE E17 FORNO AGGREGATI ESSICCAZIONE

Portata massima	10800	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	250	gg/a
Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
materiale particolato	10	mg/Nm ³

EMISSIONE E18 FORNO AGGREGATI RAFFREDDAMENTO

Portata massima	21300	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	250	gg/a
Altezza minima	14	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
materiale particolato	10	mg/Nm ³

- fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E11, il gestore può non effettuare monitoraggi a detta emissione, essendo utilizzato, come combustibile, gas di rete (cd. Metano);
- fermo restando il rispetto dei limiti di emissione degli ossidi di zolfo fissati per E7 ed E8, il gestore può non effettuare monitoraggi a dette emissioni, essendo utilizzato, come combustibile, gas di rete (cd. metano);

- c) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse;
 - d) i camini di emissione E2, E6, E7, E8, E9, E10, E12, E13, E14, E15, E16, E17 ed E18 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
 - e) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 14791, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10393 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - f) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
 - g) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
 - h) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E6, E7, E8, E9, E10, E13, E14, E15, E16, E17 ed E18 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
 - i) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro, compilato in ogni sua parte, con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
 - j) gli interventi di manutenzione/sostituzione ai sistemi di abbattimento del materiale particellare, compresi quelli collocati sui 16 silos di stoccaggio delle materie prime, devono essere annotati sul registro di cui al punto precedente;
 - k) **per gli impianti di combustione che si configurano quali medi impianti di combustione esistenti rientranti nel titolo I della parte quinta del D.Lgs. 152/06, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE;**
3. di stabilire per lo **scarico di acque reflue industriali** nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale" confluyente in un canale di scolo agricolo a sua volta confluyente nel canale di Bonifica 6A, il rispetto dei limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.. Tali limiti devono essere rispettati nel punto di prelievo fiscale (individuato con la "condotta in arrivo" alla vasca di sollevamento che consente un campionamento per caduta delle acque reflue industriali);
4. di impartire, **per lo scarico di acque reflue industriali** di cui al precedente punto 3., le seguenti prescrizioni:
- a) tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di depurazione devono essere mantenuti sgombri e facilmente ispezionabili; in particolare, il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere sempre accessibile ed attrezzato per consentire un corretto campionamento per caduta delle acque reflue;
 - b) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e dell'impianto di depurazione; in particolare dovranno essere asportati i fanghi dal medesimo impianto nonché dalle fosse Imhoff ogni qualvolta si renda necessario al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa;
 - c) nel punto di prelievo fiscale vengano effettuati, per il primo anno di attività, autocontrolli analitici delle acque reflue con cadenza almeno semestrale con la caratterizzazione dei seguenti parametri: Solidi Sospesi Totali, BOD₅, COD e Tensioattivi Totali;
 - d) i certificati analitici di cui sopra, nonché la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di depurazione dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;
 - e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non deve creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine deve essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;

- f) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi all'impianto di depurazione o alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE e all'A.U.S.L. di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
- g) dovrà essere preventivamente comunicata ad ARPAE, ogni eventuale modifica all'impianto di depurazione o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
5. che, per quanto attiene **la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95** (per gli aspetti relativi all'impatto acustico), dovranno essere realizzati tutti gli interventi di mitigazione acustica elencati al paragrafo 9 della Valutazione di Impatto Acustico. Inoltre, come previsto all'art. 5 della DGRER 14.04.2004, n. 673, la Ditta dovrà porre in atto la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tesa a dimostrare il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte, relativamente ai limiti assoluti di immissione imposti dalla zonizzazione acustica comunale ed ai valori limite differenziali di immissione;
6. **di fare salvo:**
- che i rifiuti prodotti dall'attività aziendale dovranno essere gestiti secondo quanto disposto dall'art. 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in materia di deposito temporaneo; la ditta dovrà inoltre ottemperare a quanto disposto dalla parte quarta del medesimo decreto in materia di gestione dei rifiuti;
7. **di dare atto che:**
- l'efficienza del sistema complessivo (fognatura, scolo "non di bonifica", reticolo di bonifica) - in considerazione della presenza dello scarico indiretto, delle acque reflue depurate, nel canale di bonifica n. 6A - può essere assicurata oltre che dalla regolare manutenzione della fognatura e del reticolo di bonifica anche dalla regolare manutenzione dello scolo "non di bonifica" che veicola lo scarico nel reticolo idraulico consortile;
 - sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia, ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po sulla base del presente atto – sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con D.D. di Arpae n. 3085 del 18.6.2018 e rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con provvedimento conclusivo n. 8368 del 19.6.2018 (che, a sua volta, sostituiva l'AUA adottata con D.D. n. 2003 del 27.10.2015 della Provincia e rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con provvedimento conclusivo n. 4606 del 13.11.2015);
 - che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP.

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.